DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 9-sexies

Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale

A decorrere dall'1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilita', le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'istituto superiore di sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dall'1 luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A decorrere dall'1 luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;

b) l'indicazione del materiale utilizzato. (4) Si applicano le disposizioni dei commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 9-quater.

Versione in vigore dal 12 agosto 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 5, comma 2-bis) che "La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' differita per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-9-sexies-materiali-e-requisiti-dei-sacchetti-commercializzati-sul-territorio/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it